

BHW Bausparkasse AG Italia

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001:
REVISIONI DEL DOCUMENTO**

Ver.	Descrizione	Data
1.0	Istituzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001	18 settembre 2019
2.0	I [^] Revisione del Modello: <ul style="list-style-type: none">▪ introduzione dei reati tributari ad opera del D.L. 124/2019, convertito con Legge di conversione 157/2019.	28 settembre 2020

INDICE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001:	1
REVISIONI DEL DOCUMENTO	1
1 PREMESSA	4
2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
2.1 <i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001</i>	4
2.2 <i>Delitti tentati</i>	7
2.3 <i>Reati commessi all'estero</i>	7
2.4 <i>Linee Guida delle Associazioni di categoria</i>	8
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BHW ITALIA	9
3.1 <i>Requisiti Generali</i>	9
3.2 <i>Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello</i>	10
3.3 <i>Principi regolatori del Modello</i>	11
3.4 <i>Aggiornamento del Modello</i>	12
4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	13
4.1 <i>Attività svolta</i>	13
4.2 <i>Le funzioni aziendali di BHW Italia</i>	13
4.3 <i>Strutture di governance e di controllo</i>	13
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
5.1 <i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	14
5.2 <i>Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza</i>	15
5.3 <i>Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza</i>	17
5.4 <i>Flussi di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza</i>	18
5.5 <i>Tutela del segnalante in buona fede</i>	21
5.6 <i>Tutela del segnalato in mala fede</i>	23
5.7 <i>Reporting periodico al Consiglio di Gestione</i>	23
6 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	25
6.1 <i>Informazione e formazione dei dipendenti</i>	25
6.2 <i>Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni</i>	25
7 IL SISTEMA SANZIONATORIO	26
7.1 <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i>	26
7.2 <i>Misure nei confronti dei Dirigenti</i>	28
7.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori</i>	28
7.4 <i>Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo</i>	28
7.5 <i>Misure nei confronti di soggetti terzi</i>	29
8 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO	30
9 Le Parti Speciali	31
1 Parte Speciale "A" – Reati contro la Pubblica Amministrazione	33
1.1 <i>Reati Presupposto</i>	33
1.2 <i>Esposizione al rischio</i>	37
1.3 <i>Principi Generali di comportamento</i>	37
1.4 <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i>	37
2 Parte Speciale "B" – Reati societari	38
2.1 <i>Reati presupposto</i>	38
2.2 <i>Esposizione al rischio</i>	41
2.3 <i>Principi Generali di comportamento</i>	41
2.4 <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i>	41
3 Parte Speciale "C" – Reati transnazionali	42
3.1 <i>Reati Presupposto</i>	42
3.2 <i>Esposizione al rischio</i>	44
3.3 <i>Principi Generali di comportamento</i>	44
3.4 <i>Processi a rischio e procedure specifiche</i>	44

4	Parte Speciale “D” – Delitti di Criminalità Organizzata.....	45
4.1	Reati Presupposto.....	45
4.2	Esposizione al rischio.....	47
4.3	Principi Generali di comportamento.....	47
4.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	47
5	Parte Speciale “E” – Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Reato di Auto-riciclaggio.....	48
5.1	Reati Presupposto.....	48
5.2	Esposizione al rischio.....	50
5.3	Principi Generali di comportamento.....	50
5.4	Processi a rischio e procedure specifiche - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di auto-riciclaggio.....	50
6	Parte Speciale “F” – Reati Finanziari.....	51
6.1	Reati Presupposto.....	51
6.2	Esposizione al rischio.....	57
6.3	Principi generali di comportamento.....	57
6.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	57
7	Parte Speciale “G” – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei Dati	58
7.1	Reati Presupposto.....	58
7.2	Esposizione al rischio.....	60
7.3	Principi generali di comportamento.....	60
7.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	60
8	Parte Speciale “H” – Delitti contro l’Autorità Giudiziaria - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	61
8.1	Reati Presupposto.....	61
8.2	Esposizione al rischio.....	62
8.3	Principi generali di comportamento.....	62
8.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	62
9	Parte Speciale “I” – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro	63
9.1	Reati Presupposto.....	63
9.2	Esposizione al rischio.....	64
9.3	Principi generali di comportamento.....	64
9.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	64
10	Parte Speciale “L” – Reati Ambientali	65
10.1	Reati Presupposto.....	65
10.2	Esposizione al rischio.....	70
10.3	Principi Generali di comportamento.....	70
10.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	70
11	Parte Speciale “M” – Reati Tributari	71
11.1	Reati Presupposto.....	71
11.2	Esposizione al rischio.....	74
11.3	Principi generali di comportamento.....	74
11.4	Processi a rischio e procedure specifiche.....	74
12	Tabella riepilogativa Processi a Rischio / Reati	75

PARTE GENERALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche “Modello”) di BHW Bausparkasse AG Italia (denominata di seguito anche “BHW Italia o la “Banca”), succursale italiana dipendente di BHW Bausparkasse AG, banca tedesca controllata al 100% dal Gruppo Deutsche Bank.

Tale Modello è stato approvato in data 28 settembre 2020 dal *Board* (di seguito anche “Consiglio di Gestione”) di Casa Madre BHW Bausparkasse AG (di seguito anche “BHW” o “casa madre”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al suddetto D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”).

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Banca e quindi i componenti degli organi sociali (amministrativi e di controllo) di Casa Madre, il *management*, i dipendenti nonché i soggetti terzi legati alla Banca da un rapporto di natura contrattuale (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, a norma dell’articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000, disciplina la **responsabilità** degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- a) consegue alla commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente compiuto ovvero tentato di compiere il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	art. 24
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25-bis
Reati societari e corruzione fra privati	art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	art. 25-quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25-quater ¹
Delitti contro la personalità individuale	art. 25-quinquies
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ¹	art. 25-sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25-septies
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio	art. 25-octies
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	art. 24-ter
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25-bis ¹
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25-novies
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	art. 25-decies
Reati ambientali	art. 25-undecies
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25-duodecies
Delitti di razzismo e xenofobia	art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	art. 25-quaterdecies
Reati tributari	art. 25-quinquiesdecies

¹ Inclusi gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF - Testo Unico della Finanza).

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati transnazionali	Si veda Nota 2

I **presupposti** perché una società possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della società stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o un soggetto che esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (soggetto in *posizione apicale*), ovvero un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- b) che l'illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità della società sorge soltanto in occasione della realizzazione (o tentata commissione) di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse o nel vantaggio della società.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, il Decreto ha introdotto una responsabilità autonoma della Società, che si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, in aggiunta alle sanzioni a carico del soggetto che ha commesso materialmente il fatto, sono previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili alla Società** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di 1.549 mila Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-*sexies*, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare), come di seguito riepilogate, per un periodo compreso tra tre mesi e due anni fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto inerente le "sanzioni interdittive applicate in via definitiva" e fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5:
 - interdizione dall'esercizio delle attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi;

² Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

- divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- **confisca dell'oggetto del reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli artt. 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una specifica forma di **esonero**. In particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), la società è esente da responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatesi;
- b) il compito di vigilare sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un **organo interno ed indipendente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**);
- c) l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività con la **dovuta diligenza**;
- d) chi ha commesso il reato ha **eluso fraudolentemente le previsioni del Modello**.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), la Società è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se la Società, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

2.2 Delitti tentati

Nei casi di delitti tentati³, indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*quinquiesdecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

2.3 Reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati, contemplati dallo stesso Decreto, commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

³ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.4 Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Per la redazione del presente Modello, BHW Italia ha fatto riferimento, oltreché ai dettami normativi vigenti in materia, principalmente alle "**Linee guida dell'associazione fra le banche estere in Italia per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001**" emanate dall'associazione di appartenenza **AIBE** (Associazione Italiana Banche Estere), approvate dal Ministero della Giustizia in data 10 Giugno 2011 ed integrate da un'Appendice di Aggiornamento, datata 14 giugno 2013.

Le linee guida di AIBE sono declinate specificatamente per le banche estere (caratterizzate da particolari strutture organizzative e differenti modalità di conduzione delle attività di *business* rispetto alle banche italiane) e recepiscono integralmente le **Linee Guida adottate da ABI** (Associazione Bancaria Italiana) rivolte alle banche di diritto italiano.

Ai fini della redazione del presente documento sono state, altresì, consultate le "**Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**" emanate da **Confindustria** ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 Luglio 2014.

In via generale i punti fondamentali che le suddette Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- Identificazione dei rischi-reato connessi allo svolgimento dell'attività bancaria;
- Identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- Predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure);
- Definizione di ruoli e responsabilità nell'ambito del processo di approvazione e gestione del Modello.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BHW ITALIA

3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo di BHW Bausparkasse AG Italia è definire e implementare un efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** allo scopo di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione di illeciti a vantaggio della Banca.

La commissione di reati-presupposto da parte di BHW Italia sottopone BHW Bausparkasse AG alla correlata responsabilità sanzionatoria amministrativa, risultando la Banca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto, un'"*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", suscettibile di essere destinataria delle disposizioni del Decreto.

Scopo del presente Modello, opportunamente integrato dal Codice Etico di Gruppo, è predisporre un **sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo**, finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo a BHW Italia.

Il Modello adottato dalla Banca risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello di BHW Italia, inoltre, prevede:

- a) un **canale idoneo a consentire** ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001 ("**soggetti in c.d. posizione apicale**" e "**soggetti in c.d. posizione sub-apicale**") di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte**; tale canale garantisce la **riservatezza dell'identità del segnalante** nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) un **canale di segnalazione alternativo** al precedente e **idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante**;

- c) il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, **nei confronti del segnalante** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) **nel sistema disciplinare** adottato ai sensi del comma 2, lettera e), **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni** che si rivelano **infondate**.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra gli organi sociali, il *management*, i dipendenti, i clienti, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) BHW Italia **condanna fortemente l'ipotesi di commettere qualsiasi illecito**, anche quando apparentemente la stessa potrebbe trarne un vantaggio;
- b) L'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge ed alle procedure aziendali espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti, non solo per gli autori dell'illecito, ma anche per BHW Italia**;
- c) BHW Italia intende **censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una costante attività di verifica affidata all'Organismo di Vigilanza** e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione dei principi e delle procedure contenuti nel Modello.

3.2 Attività propedeutiche alla predisposizione del Modello

La predisposizione del Modello è subordinata ad un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Banca ("rischio inerente");
- individuazione dei presidi adottati dalla Banca idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "rischio residuo" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- individuazione di interventi organizzativi (*gap analysis*) volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Banca (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di BHW Italia di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: allo scopo di aggiornare tempestivamente il Modello, esso deve essere nuovamente effettuato ogni qual volta intervengano modifiche normative, ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società in grado di incidere sul livello di esposizione al rischio di commissione di illeciti.

3.3 Principi regolatori del Modello

Per la predisposizione e l'implementazione del proprio Modello, la Banca ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività della Banca nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare, il **sistema delle procure e delle deleghe** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nelle procure e nelle deleghe siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Banca**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività della Banca identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;
- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione**, a tutti i livelli dell'organizzazione, dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve temperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

3.4 Aggiornamento del Modello

Il Modello è revisionato periodicamente e comunque in occasione di modifiche intervenute internamente e/o esternamente (ad esempio in caso di novità normative introdotte dal Legislatore) alla Banca.

Le variazioni di carattere sostanziale apportate al documento sono sottoposte all'approvazione del *Board* di casa madre.

Ad ogni aggiornamento la nuova versione del documento è tempestivamente diffusa tra i destinatari. Internamente all'organizzazione sono organizzate delle sessioni di *training* finalizzate a riepilogare le finalità e i contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello adottato dalla Banca.

4 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

4.1 Attività svolta

OMISSIS

4.2 Le funzioni aziendali di BHW Italia

OMISSIS

4.3 Strutture di governance e di controllo

OMISSIS

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere interno all'Ente (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica. All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo") è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 28/11/2018, il *Board* di BHW Bausparkasse AG ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, avente la seguente composizione:

Ruolo nell'OdV	Posizione / Carica ricoperta	Nome e Cognome
Presidente	Professionista esterno	Carlo Bertacchi
Membro	Professionista esterno	David Covi
Membro	Professionista esterno	Marco Pallucchini

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del *Board* di casa madre che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del successivo OdV ed è rinnovabile.

I membri dell'Organismo pongono in essere anche in via disgiunta le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale; è validamente costituito con la presenza almeno dei due terzi dei componenti.

La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del *Board*.

L'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **Indipendenza e autonomia** dai vertici operativi della Banca e della Succursale, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare il requisito di autonomia e indipendenza si prevede che i membri interni dell'OdV non facciano parte di Aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati e che la carica di Presidente dell'OdV sia assegnata a un membro di provenienza esterna. Non è identificabile come membro esterno chi:
 - Direttamente o indirettamente controlla la Banca/Succursale o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;

- E', o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo⁴ della Banca/Succursale, di altre Società del medesimo Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;
 - Direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Banca/Succursale, o altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di esse un'influenza notevole;
 - È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione;
 - È uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni elencate ai punti precedenti.
- **Professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di identificazione, di valutazione e di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di finanza e amministrazione, di salute e sicurezza sul lavoro e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
 - **Continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio dei rischi di commissione di illeciti e di aggiornamento del Modello.

L'Organismo, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al *Board*.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto, l'OdV può ricorrere a professionisti esterni (soggetti che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica o per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

5.2 Cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono cause di ineleggibilità e decadenza da membro dell'OdV:

- Essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;

⁴ Si considerano "esponenti di rilievo": il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori con compiti esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche.

- Essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- Avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- Essere stati sottoposti in via definitiva ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i.;
- Essere coniuge, ovvero parente o affine entro il III grado di dipendenti o di collaboratori, a qualsiasi titolo, di dirigenti (con contratto di lavoro subordinato e/o di consulenza), di amministratori e di sindaci della Società o di società del Gruppo;
- Essere socio della Società o di società del Gruppo, anche indirettamente o con una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale;
- Limitatamente ai componenti di provenienza esterna, non essere legati, o non essere stati legati negli ultimi cinque anni, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, o con società del Gruppo, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- Essere stato interdetto, inabilitato, affiancato da un amministratore di sostegno;
- Essere stato assente, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV.

Il membro dell'OdV, che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza, deve darne immediata comunicazione al *Board* di casa madre.

Fuori dei casi precedenti, il *Board* può comunque ritenere ineleggibile o revocare dall'incarico a colui nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale per i reati, consumati o tentati, previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto, nonché per delitti dolosi, consumati o tentati, commessi con violenza o minaccia alle persone o per delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, mediante violenza o frode, ovvero per reati societari o per taluni dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'OdV o uno dei suoi membri può essere inoltre revocato, con delibera del *Board*, per inadempienza agli obblighi, di seguito stabiliti, o comunque per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della Banca, ovvero per la perdita dei c.d. requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV possono recedere in qualsiasi momento dall'incarico, previa comunicazione inviata con raccomandata a.r. al *Board*; il recesso diviene operativo decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di revoca, il *Board* provvede alla nomina contestuale di un nuovo membro, mentre, in caso di recesso, vi provvede entro trenta giorni dalla ricezione del recesso e, comunque, nella prima adunanza successiva. Ove la revoca o il recesso riguardi singoli componenti dell'OdV, i componenti di nuova nomina restano in carica fino al termine di durata dell'Organismo, mentre, ove riguardi l'OdV nella sua interezza, il nuovo Organismo avrà l'ordinaria durata triennale.

5.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

- a) **Vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
- b) **Promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo, individuando con il supporto delle aree aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
- c) **Vigilare sull'osservanza del Modello** da parte di tutti i dipendenti, degli organi sociali, dei *partner* commerciali e dei collaboratori esterni della Banca:
 1. Programmando le attività di verifica;
 2. Effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, ecc.);
 3. Ricevendo, esaminando, valutando e gestendo eventuali segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello. Nell'ipotesi in cui le violazioni oggetto di segnalazione siano attribuite all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, tale processo è affidato esclusivamente ad un Referente alternativo identificato nel Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione;
 4. Effettuando incontri periodici con le Funzioni di controllo, il Consiglio di Gestione, il Collegio di Sorveglianza e la Società di Revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Succursale al Decreto;
 5. Promuovendo incontri con il vertice aziendale ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del Modello;
- d) **Individuare e proporre le migliori azioni** da intraprendere in caso di riscontro di **anomalie ex D.Lgs. n. 231/2001;**
- e) **Promuovere l'irrogazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;
- f) **Supportare la Succursale nel processo di aggiornamento del Modello:**

- a. **Individuando e segnalando** eventuali **necessità di revisione** del documento in ragione di novità intervenute internamente e/o esternamente alla Società;
- b. **Condividendo e avallando, qualora concorde**, le **modifiche apportate** al documento;
- g) **Garantire un flusso di informazioni verso i vertici aziendali**, tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
- h) **Predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi attivati al verificarsi di determinati eventi, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo è attribuita la **facoltà** di:

- **Emanare disposizioni interne** intese a regolare l'attività dell'Organismo (c.d. "Regolamento"). Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con il presente Modello, né con le norme della Società;
- **Accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **Ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **Richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli relativi all'espletamento dell'incarico.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità alle previsioni normative vigenti in materia di *privacy*.

5.4 *Flussi di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza*

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) e comma 2-bis, lettera a) del D.Lgs. n. 231/2001, viene istituito l'**obbligo di informazione verso l'OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

È fatto obbligo, infatti, di presentare tempestivamente all'OdV:

- **Segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello**, di cui il mittente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni lavorative svolte;
- **Segnalazioni di eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria**, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Banca;
- **Adeguate informative in merito ad eventuali richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- **Adeguate informative in merito ad eventuali procedimenti disciplinari** a carico dei dipendenti con indicazione delle correlate sanzioni comminate ovvero ai **provvedimenti di archiviazione** di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **Eventuali report** predisposti dai Responsabili delle Funzioni nell'ambito dello svolgimento delle attività affidate, dalle quali siano emersi **fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità** rispetto ai dettami del D.Lgs. n. 231/2001;
- **Adeguate informative in merito all'avvio e alla conclusione di eventuali ispezioni condotte da Enti Pubblici presso le sedi della Banca e**, non appena disponibile, **relativo verbale ispettivo contenente gli esiti dell'indagine**;
- **Adeguate informative in merito ad eventuali modifiche intervenute nell'ambito dell'assetto organizzativo-gestionale della Banca**, delle **attività dalla stessa svolte**, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna**.

Le suddette informazioni devono essere trasmesse direttamente all'OdV all'indirizzo di posta elettronica ad esso dedicato e riservato:

odv231@bhw.de

oppure tramite posta fisica, al seguente indirizzo:

alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di BHW Bausparkasse AG Italia

Galleria Stella n. 4

39100 Bolzano (BZ)

Si evidenzia che BHW Italia prescrive a chiunque non sia componente dell'OdV il divieto di aprire la posta fisica indirizzata a tale organo e il contestuale obbligo di informare tempestivamente lo stesso affinché fornisca puntuali indicazioni strumentali all'inoltro al medesimo della corrispondenza

pervenuta (recapito di destinazione e modalità di trasmissione), ciò al fine di garantire appieno il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

Nel caso siano rilevate condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello, la relativa segnalazione deve essere indirizzata all'OdV e - per opportuna conoscenza - anche al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione.

Qualora le anomalie riscontrate siano attribuibili all'OdV ovvero a soggetti ad esso strettamente legati, la segnalazione è indirizzata esclusivamente al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione o alla Funzione di Riserva qualora quest'ultimo sia coinvolto.

È possibile comunicare con il **Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione** attraverso l'indirizzo di posta elettronica a lui dedicato e riservato:

hinweisgeber@postbank.de

oppure tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo:

**Alla c.a. del Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione
DB Privat- und Firmenkundenbank AG
Niederlassung Postbank
Hinweisgebersystem
CP KS
Friedrich-Ebert-Allee 114-126 D-53113 Bonn**

È' possibile comunicare con la **Funzione Riserva** attraverso l'indirizzo di posta elettronica a lei dedicato e riservato:

martin.mueller@bhw.de

oppure tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo:

**Alla c.a. della Funzione Riserva dei Sistemi Interni di Segnalazione di BHW Bausparkasse AG
Italia
Galleria Stella n. 4
39100 Bolzano (BZ)**

In tema di flussi informativi, valgono le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- Chiunque desideri segnalare una violazione ex D.Lgs. n. 231/2001 - accertata o presunta che sia - deve darne **diretta comunicazione ai destinatari competenti** (Organismo di Vigilanza / Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione);
- Le **segnalazioni di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello** sono **adeguatamente gestite**. Gli **aspetti segnalati costituiscono oggetto di un'apposita attività di indagine e approfondimento a cura del destinatario** (Organismo di Vigilanza / Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione); nella gestione delle segnalazioni è rispettato, tra gli altri, il **principio di tutela del segnalante e del segnalato**;
- I **segnalanti in buona fede** saranno **garantiti contro qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione** ed in ogni caso sarà **assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede**;
- Qualora sia ritenuto necessario ad esito dell'attività d'indagine conseguente la ricezione di una segnalazione di violazione, l'OdV / Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione può decidere di **promuovere l'attivazione di adeguati provvedimenti disciplinari a carico del responsabile della violazione**, ciò **coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla Succursale in materia di D.Lgs. n. 231/2001**, così come formalizzato al capitolo 7 del presente Modello.

Successivamente alla ricezione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza / il Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione provvede ad effettuare le **necessarie verifiche**. **In caso di infondatezza** della segnalazione procede con l'**archiviazione** del fascicolo prodotto, comunicando al segnalante l'esito motivato e la conclusione del procedimento. Qualora invece sia accertata la responsabilità del soggetto segnalato, ne viene data **tempestiva comunicazione, oltre che al segnalante e al segnalato, anche ai referenti aziendali deputati ad assumere le più opportune iniziative ovvero all'Autorità Giudiziaria competente**.

Nel caso in cui la violazione riguardi il **personale dipendente o soggetti terzi** (fornitori, consulenti, etc.), la decisione in merito ai provvedimenti da adottare spetta al **Consiglio di Gestione** previa consultazione del Direttore Generale purché né direttamente né indirettamente coinvolto nella violazione.

Qualora la violazione riguardi invece un **componente degli organi sociali**, la decisione sull'azione da intraprendere spetta, in caso di sua appartenenza al **Consiglio di Sorveglianza**, agli **altri membri dell'organo e al Consiglio di Gestione**, in caso di appartenenza a **quest'ultimo**, agli **altri componenti** del medesimo, **sentito il Consiglio di Gestione**.

5.5 Tutela del segnalante in buona fede

Nella gestione delle segnalazioni pervenute è garantita la **riservatezza dei dati personali del segnalante**, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. **L'identità del segnalante non può essere rilevata**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto)

nell'ambito del procedimento penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile ("Risarcimento per fatto illecito"), la presentazione di una segnalazione della tipologia in oggetto non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il **perseguimento, da parte del soggetto segnalante, dell'interesse all'integrità della Banca**, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce **giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio** (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.).

La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Banca o la persona fisica interessata.

Costituisce violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. In tali casi sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto non trovando applicazione la giusta causa.

Nei confronti del segnalante in buona fede è **vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio**, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante in buona fede non può essere in alcun modo soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne immediata e circostanziata notizia all'OdV il quale - valutata la sussistenza degli elementi addotti - coordinerà l'attuazione dei più opportuni provvedimenti (tra cui la segnalazione agli organi aziendali competenti).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione può, altresì, informare della presunta discriminazione l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o altra organizzazione sindacale rappresentativa presente in Banca.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante sia dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il **licenziamento ritorsivo o discriminatorio** del soggetto segnalante è **nullo**. Sono, altresì, **nulli il mutamento di mansioni** ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché **qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria** adottata nei confronti del segnalante. È **onere del datore di lavoro**, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti,

trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, **dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione** stessa.

La **violazione degli obblighi di tutela del segnalante**, come sopra descritti, è **fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge**.

In particolare, il **sistema disciplinare adottato da BHW Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001** e descritto nel Capitolo n. 7 "*Sistema Sanzionatorio*" (cui si rinvia) del presente documento, è **integrato** dalle seguenti **sanzioni** la cui applicazione è prevista **in caso di violazioni della tutela del segnalante**, introdotte ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, lettera d).

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'**indebita diffusione dell'identità del segnalante**, al soggetto responsabile della violazione verrà applicata una **sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila)** ("sanzioni convenzionali").

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'**adozione di misure discriminatorie** nei confronti del segnalante, al soggetto responsabile della violazione verranno applicate le seguenti sanzioni ("sanzioni convenzionali") in misura proporzionale all'infrazione commessa:

- **Sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila);**
- **Risoluzione del rapporto di lavoro**, nei casi più gravi.

5.6 Tutela del segnalato in mala fede

Si evidenzia che le **segnalazioni manifestamente opportunistiche** vale a dire effettuate **con dolo o colpa grave** al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati, così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto costituiscono **fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la **segnalazione** inviata si riveli **infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria**, la Società provvede ad applicare il **provvedimento disciplinare** più opportuno **tra quelli previsti dal sistema disciplinare descritto nel presente documento al Capitolo n. 7 "*Sistema sanzionatorio*"**, cui si rinvia, adottato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 "Sanzioni Disciplinari" della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

5.7 Reporting periodico al Consiglio di Gestione

Al fine di assicurare la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riferisce al Consiglio di Gestione di casa madre:

- Mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi ritenuti opportuni per l'implementazione e/o l'aggiornamento del Modello;
- Trasmettendo il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno di riferimento (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Gestione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia e all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Gestione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6 INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 *Informazione e formazione dei dipendenti*

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di BHW Italia garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti.

A ciascun dipendente viene **consegnato il Codice Etico di Gruppo e il Modello**, entrambi nella vigente versione integrale.

Il dipendente è tenuto a rilasciare a BHW Italia una dichiarazione sottoscritta che attesti la ricezione dei suddetti documenti e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

In aggiunta all'attività informativa è prevista un'attività formativa avente ad oggetto le finalità e i contenuti da un lato del D.Lgs. n. 231/2001 dall'altro del Codice Etico di Gruppo e del Modello.

Il *training* può essere differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza della Banca/Succursale. Ai partecipanti è sottoposto un questionario conclusivo finalizzato a misurare l'efficacia della formazione erogata.

6.2 *Diffusione ai fornitori, ai clienti e ai collaboratori esterni*

I principi generali di comportamento e i presidi operativi prescritti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello devono essere adeguatamente diffusi anche tra le controparti terze (fornitori, consulenti, clienti).

A tal fine, la Banca/Succursale pubblica sul proprio sito *web* aziendale la versione integrale del Codice Etico di Gruppo e un estratto del Modello, richiedendo alla controparte, ove ritenuto necessario, di sottoscrivere una dichiarazione di impegno dei rispettivi documenti pena la facoltà per la Banca di risolvere il contratto e/o non dare esecuzione all'ordine, ex art. 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal contratto, anche senza preavviso, tutto ciò fatto salvo peraltro il diritto di BHW al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

7 IL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'effettività. La definizione di un sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2 *bis*, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Banca;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organismo di Vigilanza accerta l'eventuale responsabilità dell'interessato. Qualora dall'attività di indagine sia confermata tale responsabilità nell'ambito della commissione della violazione, l'Organismo di Vigilanza, previa condivisione con la Direzione Generale della Succursale, invia al Consiglio di Gestione le opportune informazioni affinché lo stesso Consiglio possa deliberare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate nel rispetto del principio di gradualità.

7.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

In ottemperanza a tale prescrizione la Società si è dotata del sistema disciplinare di seguito riportato, definito nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Al dipendente che violi le prescrizioni contenute nel Modello sono comminabili, secondo la gravità della violazione commessa, i seguenti provvedimenti:

1. **Richiamo verbale**;
2. **Ammonizione scritta**;
3. **Multa** in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
4. **Sospensione dalla retribuzione e dal servizio** per un massimo di 3 giorni;
5. **Licenziamento disciplinare con preavviso**;
6. **Licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre **condizioni di ragione e di legge**.

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero verbale** per:

- Violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento del **rimprovero scritto** per:

- Violazione reiterata delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare** per:

- Esecuzione con negligenza delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Banca o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Banca con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni** per:

- Violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compimento di atti contrari all'interesse della Banca, arrecando danno alla Società o esponendola a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Banca o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Si incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare con preavviso** per:

- Adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

Si incorre nel provvedimento del **licenziamento disciplinare senza preavviso** per:

- Adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Banca di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'ente.

Il sistema delle sanzioni previste nei confronti dei lavoratori subordinati si completa con la possibilità per la Banca di prevedere riduzioni della retribuzione variabile riconosciuta ai dipendenti proporzionali alla gravità di eventuali comportamenti non in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione diretta da parte della Direzione Generale, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentiti i referenti aziendali in possesso dei necessari poteri deliberativi in tale ambito (Consiglio di Gestione di casa madre).

7.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte di Dirigenti delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Banca provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile per i Dirigenti del Credito.

Le sanzioni saranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Banca può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto, a seguito della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Gestione, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio e il Consiglio di Sorveglianza, affinché assumano le più opportune iniziative.

In particolare, il Consiglio di Gestione, previo accertamento condotto sotto il coordinamento dell'OdV, assume, con l'astensione del soggetto coinvolto e sentito il Consiglio di Sorveglianza, i provvedimenti più opportuni che possono includere la revoca in via cautelare - totale o parziale - dei poteri delegati, nonché la proposta di revoca della nomina e di un'eventuale azione di responsabilità.

7.4 Misure nei confronti dei membri dell'organo di controllo

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero organo e il Consiglio di Gestione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge.

7.5 Misure nei confronti di soggetti terzi

La Banca può richiedere ai soggetti terzi con cui instaura relazioni commerciali (*partner* commerciali, clienti, fornitori, consulenti), la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali con cui le stesse si impegnino a rispettare, con riferimento, in particolare, agli aspetti di competenza, i contenuti del Modello e del Codice Etico di Gruppo e a segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia riscontrata in tema di D.Lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Banca, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8 INTEGRAZIONE TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO

Sebbene il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, abbia una portata diversa rispetto al Codice Etico di Gruppo adottato dalla Banca, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- Il **Codice Etico di Gruppo** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società appartenenti al Gruppo *Deutsche Bank* allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo) con riferimento alla specifica realtà aziendale interna alla Succursale.

9 LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ogni macro-categoria di reati presupposto, tra quelle previste dal Decreto, per la quale nell'ambito delle attività di *risk assessment* siano emersi profili di rischio.

L'obiettivo delle Parti Speciali è fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in essere considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) L'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) I **processi aziendali** individuati come **sensibili** in relazione ai reati-presupposto in oggetto;
- c) La rappresentazione delle **aree aziendali esposte al rischio**;
- d) I **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) Le **procedure operative** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico di tutti i destinatari del documento (ad es.: dipendenti, amministratori) di:

- Tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- Tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- Violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

OMISSIS

Dal *risk assessment* svolto preliminarmente all'elaborazione del presente Modello, è emersa un'esposizione della Banca al potenziale rischio di commissione delle seguenti macro-categorie di reati-presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di auto-riciclaggio (art. 25-octies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*).

In considerazione, *in primis*, del *core business* dell'azienda, è risultato invece trascurabile il rischio di commissione dei reati ricompresi nelle macro-categorie di seguito elencate. Tali macro-categorie di reati non sono oggetto, dunque, di specifica trattazione nelle Parti Speciali del Modello:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-*bis*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Delitti contro la persona individuale (art. 25-*quinqes*);
- Delitti in violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);
- Reato di impiego di lavoratori terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*).

PARTE SPECIALE

1 PARTE SPECIALE “A” – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”.

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1.1 Reati Presupposto

L’Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un Ente Pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316-bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai

suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- **art. 640 c.p., comma 2, n. 1) – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico –**
Si verificano gli estremi del reato di truffa quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procura a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 tale illecito rileva qualora sia commesso ovvero ne sia tentata la commissione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. La casistica collegata a tale ipotesi di reato può essere ampia: i dipendenti e i funzionari della Società possono integrare in vari modi la fattispecie in esame.
- **art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche –**
Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico –**
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'Art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 317 c.p. – Concussione –** Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione –** Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio –** Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti –** Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari –** Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in

un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.

- **art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- **art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** – Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **art. 321 c.p. – Pene per il corruttore** – Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
- **art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **art. 322-bis c.p. – Peculato⁵, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee, nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
- **art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite** – Commette tale reato colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito, altresì, colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno

⁵ Ai sensi dell'art. 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.000 Euro).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, anche aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 1 e comma 2, 319-*quater*, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione sub-apicale.

Se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

1.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

1.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

1.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

2 PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “A” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati societari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-ter del Decreto

2.1 Reati presupposto

L’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice civile:

- **art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- **art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazione sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle Società Quotate** – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) Le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) Le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) Le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **art. 2625 c.c. – Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- **art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per **il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori**.
- **art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.
- **art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle

proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.

- **art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Per tale reato è stata introdotta la previsione della procedibilità d'ufficio.
- **art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **art. 2637 c.c. – Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635-bis del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

2.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

2.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

2.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

3 PARTE SPECIALE “C” – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “C” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati transnazionali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001”.

3.1 Reati Presupposto

Per una maggiore chiarezza si specifica che si considera transnazionale il reato che coinvolgendo un gruppo criminale organizzato:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero, sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 della L. 146/2006 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **Reati associativi:**
 - **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **Reati concernenti il traffico di immigrati:**

- **art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- **Reati di intralcio alla giustizia:**
 - **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
 - **art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia e di favoreggiamento personale, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria), per un periodo da tre mesi fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti reati).

3.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

3.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

3.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

4 PARTE SPECIALE “D” – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “C” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti di criminalità organizzata**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001*”.

4.1 Reati Presupposto

L’art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- **art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- **art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. In caso di commissione di tale illecito, la pena si applica oltreché a chi accetta la promessa di procurare voti anche a chi promette di procurare voti.
- **art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- **art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1.000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo

da un anno fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui lo scopo dell'ente sia la commissione dei predetti delitti).

4.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

4.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

4.4 *Processi a rischio e procedure specifiche*

OMISSIS

5 PARTE SPECIALE “E” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ REATO DI AUTO-RICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché del reato di auto-riciclaggio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*octies* del Decreto.

5.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 648 c.p. – Ricettazione** – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **art. 648-bis c.p. – Riciclaggio** – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – Il reato si configura quando il soggetto impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La Legge n. 186/2014 “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio*” ha introdotto, all’art. 25-*octies* del Decreto, la fattispecie illecita di auto-riciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.):

- **art. 648-ter.1 – Auto-riciclaggio** - Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il primo comma dell’art. 648-*ter.1* del Codice Penale prevede che la persona fisica che commette un reato di auto-riciclaggio sia punita con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

Al secondo comma del medesimo articolo è indicato che si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Al terzo comma dell’art. 648-*ter.1* del Codice Penale, inoltre, è specificato come trovino comunque applicazione le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

L'articolo in analisi prosegue indicando che:

- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648, di seguito riportato: “...*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando (648-bis) l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile (85) o non è punibile (46, 379, 649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto.*”

Con riferimento alla categoria di reati in oggetto, per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

5.2 *Esposizione al rischio*

OMISSIS

5.3 *Principi Generali di comportamento*

OMISSIS

5.4 *Processi a rischio e procedure specifiche - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di auto-riciclaggio*

OMISSIS

6 PARTE SPECIALE “F” – REATI FINANZIARI

La presente Parte Speciale “F” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati finanziari**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25-*sexies* del Decreto.

6.1 Reati Presupposto

L'art. 9 della L. 62/2005 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” ha introdotto l'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 che prevede le seguenti fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza):

- **art. 184 – Abuso di informazioni privilegiate** – E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio nonché chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compia taluna delle azioni espressamente elencate:
 - a) Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
 - c) Raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni sopra elencate.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-*bis*) e 2-*ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

- **art. 185 – Manipolazione del mercato** – Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 5 milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-*bis*) e 2-*ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-*bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
 - b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
 - c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).
- **art. 186 – Pese accessorie** – La condanna per i delitti di cui sopra importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
 - **art. 187 – Confisca** – In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca di cui sopra, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei precedenti commi si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

- **art. 187-*bis* – Abuso di informazioni privilegiate** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 *bis* e della entità del

prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

- **Art. 187 ter – Manipolazione del mercato** – Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 5 milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

- **Art. 187 ter.1 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014** – Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1 bis.

Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- **Art. 187 *quater* – Sanzioni amministrative accessorie** – L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter* importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'*articolo 26*, commi 1, lettera d), e 1-bis, del *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'*articolo 31*, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187 *bis* e 187 *ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività

professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

- **Art. 187 *quinquies* – Responsabilità dell'ente** – L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1 *bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. n. 231/2001. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 dello stesso Decreto, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti in oggetto.

- **Art. 187 *sexies* – Confisca** – L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma di quanto sopra, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

- **Art. 187 *septies* – Procedura sanzionatoria** – Le sanzioni amministrative sopra previste sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195 *bis*.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dagli artt. 184 e 185: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico. Si ritiene che le sanzioni previste dalle due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

Fatto salvo quanto sopra riportato, l'art. 25 *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 quote (da 103.200 Euro a 1.549.000 Euro). Se, in seguito alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

6.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

6.3 Principi generali di comportamento

OMISSIS

6.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

7 PARTE SPECIALE “G” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La presente Parte Speciale “G” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24-*bis* del Decreto.

7.1 Reati Presupposto

L’art. 7 della L. 48/2008, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, ha introdotto l’art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **art. 491-*bis* c.p. – Falsità in documenti informatici** – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.
- **art. 615-*ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
- **art. 615-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **art. 615-*quinquies* c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici.
- **art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché quando un soggetto rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- **art. 617-*quinquies* c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazione relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. In caso di commissione di tale illecito con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- **art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- **art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
- **art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

7.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

7.3 .Principi generali di comportamento

OMISSIS

7.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

8 PARTE SPECIALE “H” – DELITTI CONTRO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “H” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione del **reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*decies* del Decreto.

8.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal codice penale:

- **art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

8.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

8.3 Principi generali di comportamento

OMISSIS

8.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

9 PARTE SPECIALE “I” – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale “I” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25-*septies* del Decreto.

9.1 Reati Presupposto

L’Art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- **art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008**
– Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- **art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1.000 quote (da 25,8 mila Euro fino a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

9.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

9.3 Principi generali di comportamento

OMISSIS

9.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

10 PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “L” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei **reati ambientali**.

Nella trattazione della presente Parte Speciale, si fa riferimento, in particolare, sia ai reati presupposto disciplinati dall’art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, sia al reato di combustione illecita di rifiuti.

10.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 comprende il seguente reato previsto dal codice penale:

- **art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta⁶. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta.
- **art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto⁷ o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. n. 152/2006 – Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni** – Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nel settore dell’inquinamento idrico rilevano le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel Testo Unico Ambientale:
 - Lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
 - Lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero in violazione dei limiti fissati dall’Autorità d’Ambito (art. 137 comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall’Autorità d’Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
 - Lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
 - Lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
 - Lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).
- **art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza

⁶ Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

⁷ Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti**, con particolare riferimento all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
- **art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- **art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.
- **art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.
- **art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione** – Superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **art. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica** – chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 s.m.i. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa o senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) Commercias piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

È vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti e installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per

la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi** – Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale** – è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale** – è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente** – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **art. 452-octies c.p. – Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** – Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416-bis (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, si applicano all'ente pene pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25,8 mila Euro a 1.549 mila Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva (nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente organizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti o l'inquinamento doloso causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare a opera di navi).

Così come anticipato nella sezione iniziale della presente Parte Speciale, in materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

- **art. 256-*bis*, commi 1, 2, 3 D.Lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

10.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

10.3 Principi Generali di comportamento

OMISSIS

10.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

11 PARTE SPECIALE “M” – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale “M” contiene le prescrizioni definite dalla Banca al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati tributari, così come disciplinati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, introdotto dalla Legge di Conversione 157/2019.

11.1 Reati Presupposto

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000:

- **art. 2, comma 1 e comma 2-bis - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

- **art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** – Il reato si configura ogniqualvolta chiunque, fuori dai casi previsti dall’art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

La norma specifica che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **art. 8, comma 1 e comma 2-bis – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- **art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili** - La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari .
- **art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** - La fattispecie di reato si realizza:
 - a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
 - b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Al fine di una corretta comprensione delle disposizioni di legge sopra richiamate è necessario ricordare che ai sensi della normativa tributaria di cui al citato D.Lgs. n. 74/2000 si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati presupposto tributari:

- per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- per "**elementi attivi o passivi**" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- per "**dichiarazioni**" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto di imposta, nei casi previsti dalla legge;
- il "**fine di evadere le imposte**" e il "**fine di consentire a terzi l'evasione**" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;

- per “**imposta evasa**” si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- per “**mezzi fraudolenti**” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Con riferimento alla categoria di reati tributari, per BHW Italia sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001. Le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo qualora la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

11.2 Esposizione al rischio

OMISSIS

11.3 Principi generali di comportamento

OMISSIS

11.4 Processi a rischio e procedure specifiche

OMISSIS

12 TABELLA RIEPILOGATIVA PROCESSI A RISCHIO / REATI

OMISSIS